

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

-----  
**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 100**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero  
delle comunicazioni" (369).**

Ministero delle comunicazioni

**Maggio 2004**

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 1-2-3-4-5-6-7</b> .....	pag.	1
<b>Articolo 8</b> (Funzioni comuni) .....	pag.	1
<b>Articolo 9</b> (Uffici di livello dirigenziale non generale) .....	pag.	2
<b>Articolo 10</b> (Disposizioni finali) .....	pag.	2

## **Premessa**

La nota di lettura esamina il provvedimento relativamente agli articoli che presentano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

### **Articoli 1-2-3-4-5-6-7**

L'articolo 1 stabilisce che gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, individuati dal decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dal decreto legislativo n. 366 del 2003, svolgono le funzioni definite nei successivi articoli da 2 a 7. La norma prevede, inoltre, che l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sarà oggetto di apposito regolamento come disposto dalla legge n. 3 del 2003 e dal citato decreto legislativo n. 366 del 2003.

La RT non aggiunge nulla alla norma.

Al riguardo non vi è nulla da osservare, considerato che la norma non innova rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 366 del 2003.

### **Articolo 8**

*(Funzioni comuni)*

L'articolo prevede che per gli uffici centrali, nelle materie di propria competenza, costituiscono funzioni comuni:

1. l'istruzione del contenzioso;
2. la partecipazione ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e la formulazione di proposte dirette a consentire il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;

3. la partecipazione, per quanto di competenza, alla redazione degli schemi di provvedimenti normativi e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

### **Articolo 9**

*(Uffici di livello dirigenziale non generale)*

La norma prevede che per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, inclusi i sedici ispettorati territoriali e i relativi compiti, si provvederà con decreto ministeriale di natura non regolamentare ai sensi della legge n. 400 del 1988, come successivamente modificata, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Nulla da osservare per quanto di competenza.

### **Articolo 10**

*(Disposizioni finali)*

La norma dispone che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT prevede, secondo quanto già disposto con il decreto legislativo n. 366 del 2003, la modifica della dotazione organica per quanto concerne le posizioni di livello dirigenziale. In particolare, a fronte dell'aumento di 2 unità dei posti di funzione di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, si dispone la soppressione di cinque posizioni di livello dirigenziale non generale.

Circa le qualifiche funzionali non viene operata alcuna modifica.

Al riguardo, come già osservato per il decreto legislativo n. 366 del 2003<sup>1</sup>, va rilevato che la compensazione operata con una riduzione della dotazione organica

---

<sup>1</sup> V. Nota di lettura n. 70 (Atto del Governo n. 307: "Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni").

potrebbe non risultare idonea a garantire l'invarianza di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale in servizio, come attestato dallo stato di previsione del Ministero medesimo.

Dovrebbe comunque essere garantita anche la contestualità tra gli incrementi e le riduzioni degli organici.

Al riguardo, giova rammentare che il rappresentante del Governo<sup>2</sup> in occasione della discussione dello schema di decreto legislativo recante la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ha asserito che il sistema degli incarichi dirigenziali è di tipo flessibile in quanto nell'attuale contesto normativo l'affidamento di incarichi dirigenziali non si configura come la rigida attribuzione del posto stesso mediante promozione o procedura concorsuale. Tale procedura costituirebbe, secondo tale impostazione, un fenomeno articolato e dinamico che si manifesta in modi diversi, ad esempio mediante il ricorso ad incarichi e contratti a tempo determinato, alle procedure di mobilità, nonché all'utilizzo di posti residui del soppresso ruolo unico dirigenziale. In sostanza, si tratterebbe di posti oggettivamente disponibili, in quanto la temporanea vacanza degli stessi non preclude la possibilità di coprirli con le diverse modalità precedentemente ricordate, che possono essere attivate in qualsiasi momento in modo flessibile.

Sul punto metodologico, di frequente ricorrenza, occorrerebbe svolgere una riflessione, allo scopo di valutare se la flessibilità operativa che l'ordinamento consente possa o meno garantire anche *ex ante* il rispetto dei vincoli finanziari. A tal fine giova comunque ribadire che solo la preventiva individuazione e riduzione di un numero di posizioni dirigenziali attualmente occupate ed equivalenti sul piano finanziario appare idonea a garantire la prescritta invarianza degli oneri.

---

<sup>2</sup> Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 10 novembre 2003, pag. 8.

Infine, occorre segnalare che le dotazioni ordinarie di bilancio contenute nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni evidenziano che gli stanziamenti sembrano afferire ad un numero di posti dirigenziali di seconda fascia di 44 unità, un valore sensibilmente inferiore a quello previsto dalla dotazione organica a legislazione vigente nell'ambito della quale si intendono operare le soppressioni.